



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatrice)

nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del Comune di **Castel Castagna (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008) e delle Sezioni riunite in sede deliberante del 16 marzo 2023, n. 1/DEL/2023;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione del 29 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 22 aprile 2024, n. 16, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la relatrice, Referendario Chiara GRASSI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i rendiconti 2021 e 2022 del Comune di Castel Castagna (432 abitanti). I questionari sono stati acquisiti mediante il sistema applicativo LimeFit, rispettivamente in data 23 febbraio 2023, protocollo n. 907 e 30 ottobre 2023, protocollo n. 5053, mentre le relazioni sono state acquisite, rispettivamente, tramite la banca dati BDAP in data 25 maggio 2022, protocollo n. 132794 e il sistema applicativo ConTe in data 31 ottobre 2023, protocollo n. 5439.

Al riguardo l'Organo di revisione nelle proprie relazioni ha affermato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione ha verificato che il Comune ha trasmesso, entro i termini di legge, alla Ragioneria dello Stato le certificazioni sulle perdite di gettito anni 2020-2021-2022 connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19.

3. Il Comune, con nota prot. n. 678 del 16 febbraio 2023, ha fornito riscontro al monitoraggio della Sezione in ordine alla titolarità di progetti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla data del 31 dicembre 2022 (cfr. delib. n. 19/2023/VSG), dal quale emerge che l'Ente risulta soggetto attuatore di dodici progetti per un totale di euro 1.488.467, di cui sette relativi alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (CUP G91C2200090006, G91F22004040006, G91F22004050006, G91F22004020006, G91F22003540006, G91F22003000006, G51F22004700006), cinque relativi alla Missione 2 - Rivoluzione verde e

transizione ecologica (CUP G97H20000220001, G99J21004490001, G92F22000680006, G94H22001170006, G94H20000730001).

Invece, dall'esame della "Tabella PNRR" relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe il 28 luglio 2023 al prot. n. 2915, l'Ente alla data del 30 giugno 2023 risulta soggetto attuatore unico di undici progetti per un totale di euro 1.470.257, di cui sei sono relativi alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (CUP G91C22000900006, G51F22004700006, G91F22003000006, G91F22003540006, G91F22004020006, G91F22004050006), cinque sono relativi alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica (CUP G92F22000680006, G94H20000730001, G94H22001170006, G97H20000220001, G99J21004490001). Rispetto ai dati forniti con la nota del 16 febbraio 2023 non risulta il CUP G91F22004020006 relativo alla Missione 1 e pari ad euro 18.210.

4. Ciò premesso, l'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

4.1 Gestione della liquidità

Il valore del fondo di cassa, nel biennio in esame, presenta valori in linea con il 2020 (euro 443.450,66) e pari ad euro 458.884,82 nel 2021 ed euro 459.010,98 nel 2022. Il Comune ha creato vincoli sul fondo cassa solamente nel primo anno pari ad euro 634.909,34; non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella 1 - Gestione di cassa

	2021	2022
FONDO CASSA INIZIALE (A)	443.450,66	458.884,82
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	249.586,99	301.185,59
TITOLO II - Trasferimenti correnti	292.978,12	260.264,17
TITOLO III - Entrate extratributarie	122.338,02	80.049,94
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	895.147,10	1.536.129,73
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensione prestiti	81.741,42	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	169.579,34	215.518,26
TOTALE ENTRATE (B)	1.811.370,99	2.393.147,69
TITOLO I - Spese correnti	745.202,80	827.676,46
TITOLO II - Spese in conto capitale	845.227,20	1.353.971,70
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	13.962,35	6.193,84
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	191.544,48	205.179,53
TOTALE SPESE (C)	1.795.936,83	2.393.021,53
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	458.884,82	459.010,98
di cui vincolati	634.909,34	0,00

Fonte: dati BDAP

Risultano incongruenze relativamente al valore della parte vincolata del fondo cassa 2021 tra il questionario (euro 458.884,82 ed euro 389.237,48) e la relazione dell'Organo di revisione (euro 458.884,82 ed euro 634.909,34); il valore riportato nelle banche dati BDAP e SIOPE e nella delibera di Consiglio comunale n. 6 del 28 aprile 2022 di approvazione del rendiconto 2021 è pari ad euro 458.884,82.

L'Ente, il 18 dicembre 2015, aveva usufruito di un'anticipazione di liquidità pari ad euro 85.784,17; a fine esercizio 2021 l'accantonamento a fondo risulta pari ad euro 30.500, pertanto non congruo alla somma da restituire a fine anno pari ad euro 69.852,43; a fine 2022, invece, la somma accantonata di euro 67.187,01 risulta pari a quella da restituire.

4.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

La tabella che segue espone i dati contabili del risultato di amministrazione e della sua composizione nel biennio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

	2021	2022
	euro	euro
Fondo di cassa al 1° gennaio	443.450,66	458.884,82
Riscossioni	1.811.370,99	2.393.147,69
Pagamenti	1.795.936,83	2.393.021,53
Saldo di cassa al 31 dicembre	458.884,82	459.010,98
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	458.884,82	459.010,98
Residui attivi	1.786.175,16	1.803.062,18
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00	0,00
Residui passivi	1.983.099,92	1.501.993,69
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	7.028,39	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	184.085,24	553.796,56
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	70.846,43	206.282,91

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	29.601,47	44.155,69
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	30.500,00	67.187,01
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	3.000,00	4.000,00
Altri accantonamenti	3.318,76	5.526,76
Totale parte accantonata	66.420,23	120.869,46
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	7.673,13
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	67.557,74
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata	0,00	75.230,87
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Totale parte disponibile	4.426,20	10.182,58

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il Comune ha approvato i rendiconti sulla gestione degli esercizi in esame, rispettivamente con le delibere consiliari n. 6 del 28 aprile 2022 e n. 1 del 28 aprile 2023, in entrambi i casi entro il termine di legge (30 aprile).

Il risultato di amministrazione è pari a euro 70.846,43 nel 2021 e a euro 206.282,91 nel 2022; le parti disponibili sono, rispettivamente, di euro 4.426,20 e di euro 10.182,58. In merito alla prima annualità in esame c'è da evidenziare che, se la somma accantonata a FAL fosse stata congrua (euro 69.852,43 anziché euro 30.500), la parte disponibile del risultato di amministrazione avrebbe mostrato un valore negativo per euro 34.926,43.

Il Fondo pluriennale vincolato è pari, nel 2021, ad euro 191.113,63, di cui euro 7.028,39 di parte corrente ed euro 184.085,24 di parte capitale, mentre nel 2022 è pari ad euro 553.796,56, interamente di parte capitale.

Nella relazione al rendiconto 2022, l'Oref ha affermato di aver *“verificato con la tecnica del campionamento: la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV; la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV”*.

Secondo il principio contabile di cui al par. 5.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività*

finanziarie. (...) l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente."

Nel 2021 sono stati accantonati euro 29.601,47 nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 30.500 nel FAL, euro 3.000 nel Fondo contenzioso, euro 3.318,76 in altri accantonamenti come Fondo indennità di fine mandato; nel 2022 sono stati accantonati euro 44.155,69 nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 67.187,01 nel FAL, euro 4.000 nel Fondo contenzioso, euro 5.526,76 in altri accantonamenti come Fondo indennità di fine mandato.

L'Organo di revisione, nelle relazioni ai rendiconti, ha affermato: *"il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 3.000 (nel 2021)/euro 4.000 (nel 2022), determinato nel 2022 ma non nel 2021 secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e, per il 2022, le quote accantonate risultano congrue"*.

Il par. 5.2 lettera h), dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...] L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."*

Il FCDE rispetto al totale dei residui è pari all'1,71 per cento per il 2021 ed al 2,53 per cento per il 2022; al netto dei residui dei Titoli 2,4 e 9, il valore è, rispettivamente, del 5,08 per cento e del 6,22 per cento.

L'Organo di revisione nelle relazioni ha dichiarato che: *"l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.[...] nel calcolare il fondo [...] si è avvalso, nel 2021 ma non nel 2022, della facoltà di cui all'art. 107 bis D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione nel quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021"*.

L'ammontare del FCDE deve essere *"determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi."* (cfr. par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

Al riguardo, la Sezione delle autonomie ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*, evidenziando, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa (cfr. delib. n. 32/2015/INPR), e che: *"ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto "accertamenti riscossione 2019" (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione"* (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021).

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2022, ha dichiarato che l'Ente non ha correttamente esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in base a quanto previsto dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018 che, tuttavia, è stato correttamente accantonato al Bilancio 2022 e 2023.

4.3 Verifica degli equilibri.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*.

Detti enti, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della citata legge n. 145, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri relativo al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10”*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *“Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole vevolevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”* (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) e vengono riportati nella tabella che segue.

Tabella 3 - Verifica equilibri

	2021			2022		
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)			(W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	56.038,44	71.342,40	127.380,84	81.700,23	52.006,59	133.706,82
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	10.904,75	0,00	10.904,75	12.475,40	0,00	12.475,40
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00	7.673,13	67.557,74	75.230,87
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	45.133,69	71.342,40	116.476,09	61.551,70	-15.551,15	46.000,55
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	8.025,06	0,00	8.025,06	44.639,25	0,00	44.639,25
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	37.108,63	71.342,40	108.451,03	16.912,45	-15.551,15	1.361,30

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Nel biennio in esame tutti e tre gli indici presentano valori positivi e sono pari, rispettivamente per il 2021 e il 2022, a euro 127.380,84 e ad euro 133.706,82 per il risultato di competenza (W1), a euro 116.476,09 e ad euro 46.000,55 per l'equilibrio di bilancio (W2), a euro 108.451,03 e ad euro 1.361,30 per l'equilibrio complessivo (W3).

4.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 individua l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: "Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»", e al comma 3, che: "L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

Il valore dell'indicatore annuale dei pagamenti per l'esercizio 2021 è pari a 69,59, mentre per l'esercizio 2022 è pari a 30, entrambi i dati risultano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e superano il limite massimo previsto dall'art. 4 del d. lgs. 9 ottobre 2022, n. 231. L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2022 afferma che: *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel; l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; l'Ente ha correttamente attuato le procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, d.l. n. 35/2013; in caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge; l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, ha allegato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a zero giorni dopo la revisione in PCC e in procedura; l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che ammonta ad euro 44.073,64"*.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così dispone: *"le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici"*.

L'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che: *"a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. [...] Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato"*.

Questa Sezione rinnova l'invito ad attivare ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE nonché alla esaustiva ed esatta compilazione della documentazione contabile e al corretto inserimento delle informazioni nelle banche dati.

4.5 La gestione dei residui

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, comma 3, del Tuel, preveda che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, così precisa: *“possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

L'Oref nella propria relazione al rendiconto 2022 ha affermato che: *“l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 17 del 28/04/2023 munito del parere dell'Organo di revisione.*

L'Organo di revisione ha verificato: il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL; la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come

assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato: attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale; indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE. L'Organo di revisione ha verificato che il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.”.

Il Comune deve provvedere alla “*revisione delle ragioni del mantenimento [...] dei residui*”, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche.

Al fine del rispetto dell'art. 228, comma 3, del Tuel non sono sufficienti prese d'atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell'intera mole delle poste contabili attive.

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: “*In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo".

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui.

Tabella 4 - Gestione residui attivi

2021	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	249.824	172.533	242.392	452.366	0	17.516	0	114.242	1.248.873
RISCOSSIONI C/R	53.667	76.131	40.961	208.216	0	17.516	0	5.126	401.617
RESIDUI DI COMPETENZA	137.149	107.650	64.466	701.782	0	5.318	0	8.625	1.024.989
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-3.212	-320	-13.633	-97	0	0	0	-68.808	-86.070
TOTALE RESIDUI	330.094	203.731	252.264	945.835	0	5.318	0	48.933	1.786.175
% RISCOSSIONE RESIDUI	21,48	44,13	16,90	46,03	0,00	100,00	0,00	4,49	32,16
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	41,18	33,17	44,20	50,53	0,00	7,65	0,00	4,98	42,10

2022	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	330.094	203.731	252.264	945.835	0	5.318	0	48.933	1.786.175
RISCOSSIONI C/R	81.694	79.653	40.767	208.834	0	0	0	5.814	416.761
RESIDUI DI COMPETENZA	229.314	317.779	31.727	75.695	0	0	0	18.229	672.745
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-11.284	-125	0	-221.673	0	0	0	-6.014	-239.096
TOTALE RESIDUI	466.430	441.733	243.224	591.023	0	5.318	0	55.335	1.803.062
% RISCOSSIONE RESIDUI	24,75	39,10	16,16	22,08	0,00	0,00	0,00	11,88	23,33
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	51,09	63,76	44,68	5,40	0,00	0,00	0,00	8,00	25,39

Tabella 5 - Gestione residui passivi

2021	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	241.454	1.352.800	0	0	0	39.836	1.634.090
PAGAMENTI C/R	184.922	604.626	0	0	0	33.651	823.199
RESIDUI DI COMPETENZA	166.099	995.121	0	0	0	15.185	1.176.405
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-4.166	-29	0	0	0	0	-4.196
TOTALE RESIDUI	218.465	1.743.266	0	0	0	21.369	1.983.100
% PAGAMENTI RESIDUI	76,59	44,69	0,00	0,00	0,00	84,48	50,38
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	22,87	80,53	0,00	0,00	0,00	8,77	54,74

2022	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	218.465	1.743.266	0	0	0	21.369	1.983.100
PAGAMENTI C/R	143.687	814.832	0	0	0	13.696	972.214
RESIDUI DI COMPETENZA	253.351	442.133	0	0	0	36.450	731.934
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-9.154	-225.658	0	0	0	-6.014	-240.826
TOTALE RESIDUI	318.975	1.144.909	0	0	0	38.109	1.501.994
% PAGAMENTI RESIDUI	65,77	46,74	0,00	0,00	0,00	64,09	49,02
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	27,03	45,06	0,00	0,00	0,00	15,99	34,00

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

I residui attivi presentano un andamento crescente, passando da euro 1.248.873 ad inizio 2021 ad euro 1.803.062 a fine 2022, mentre quelli passivi hanno un andamento altalenante, in quanto subiscono un importante aumento nel 2021 (da euro 1.634.090 ad euro 1.983.100), mentre il valore a fine 2022 (euro 1.501.994) evidenzia una contrazione nel biennio in esame.

L'aumento dei residui attivi è dovuto, in entrambe le annualità, alle voci relative alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (da euro 249.824 ad euro 446.430) ed ai trasferimenti correnti (da euro 172.533 ad euro 441.733), mentre nel 2021 si aggiunge anche la voce relativa alle entrate in conto capitale (da euro 452.366 ad euro 945.835), che nel 2022 si riducono ad euro 591.023.

L'andamento altalenante dei residui passivi è conseguenza della voce relativa alle spese in conto capitale, da euro 1.352.800 ad euro 1.743.266 nel 2021, mentre il valore a fine 2022 è pari ad euro 1.144.909.

I residui attivi prodotti dalla competenza 2022, pari ad euro 672.745, presentano una quota di formazione del 25,39 per cento (incidenza dei residui sugli accertamenti di competenza), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2022, pari ad euro 731.934, mostrano una quota di formazione pari al 34 per cento (incidenza dei residui sugli impegni di competenza). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2022, pari ad euro 1.786.175, presentano una misura di smaltimento del 23,33 per cento, mentre i residui passivi, pari ad euro 1.983.100, ne mostrano una del 49,02 per cento.

La tabella che segue indica i valori della capacità di riscossione delle entrate proprie e della capacità di riscossione totale nel biennio in esame.

Tabella 6 – Capacità di riscossione

Denominazione parametro	2021	2022
Capacità riscossione entrate proprie	14,27%	10,56%
Capacità di riscossione totale	49,17%	53,96%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Gli indici relativi alla capacità di riscossione totale sono pari al 49,17 per cento nel 2021 e al 53,96 per cento nel 2022, superiori al limite minimo del 47 per cento stabilito dal d.m. 28 dicembre 2018 adottato di concerto fra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre quelli relativi alla capacità di riscossione delle entrate proprie sono 14,27 e 10,56, inferiori al limite minimo del 22 per cento stabilito dallo stesso d.m.

Le tabelle "Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione" dei questionari indicano, per il 2021, accertamenti e riscossioni pari a zero per tutte le voci, con accantonamenti al FCDE – Rendiconto 2021 di euro 8.000 per IMU/TASI, euro 12.000 per TARSU/TIA/TARES/TARI, euro 2.076 per COSAP/TOSAP; per il 2022, accertamenti per IMU/TASI di euro 124.017,23 e riscossioni pari a zero; per TARSU/TIA/TARES/TARI accertamenti e riscossioni pari ad euro 1.179,41, mentre non risultano accantonamenti al FCDE – Rendiconto 2022; le voci relative alle altre entrate indicano valori pari a zero.

L' "Andamento della riscossione residui nell'ultimo quinquennio", indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 146.775,62, riscossioni pari ad euro 4.735,21, con una quota di riscossione del 3,23 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 180.940,41; per TARSU/TIA/TARI/TARES residui iniziali di euro 115.348,65, riscossioni pari ad euro 64.958,79, con una quota di riscossione del 56,32 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 97.519,33; per fitti attivi e canoni patrimoniali, residui iniziali pari ad euro 39.929,17, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 517,94 con una quota di riscossione dell'1,30 per cento e un totale di residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre pari ad euro 40.004,60; non risultano somme accantonate al FCDE. Le voci relative alle altre entrate indicano valori pari a zero.

4.6 Gli organismi partecipati

La tabella che segue indica le partecipazioni societarie dirette detenute dall'Ente a fine esercizio 2022.

Tabella 7 – Società partecipate

Società	Settore di attività	Quota %
MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE s.p.a.	Gestione Servizi pubblici locali di igiene urbana affidati ai comuni, progettazione e costruzione di opere commesse	0,58
RUZZO RETI s.p.a.	Gestione del Servizio Idrico Integrato	2,27

Fonte: Delibera di ricognizione Società partecipate – Relazione tecnica di ricognizione

L'Ente detiene, inoltre, tramite MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE s.p.a., quote di partecipazioni indirette in due società, la TEAM s.p.a. (2 per cento), che gestisce servizi pubblici locali di igiene urbana affidati ai comuni, di progettazione e costruzione di opere commesse e la COGESA s.p.a. (0,08333 per cento), che gestisce servizi pubblici locali di igiene urbana affidati ai comuni, di progettazione e costruzione di opere commesse.

Il Comune ha provveduto alla ricognizione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 con delibera consiliare n. 20 del 18 dicembre 2023, senza prevedere un piano di razionalizzazione e mantenendo le partecipazioni in quando dette società producono servizi di interesse generale.

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2022 ha affermato che: *"ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2022, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale comunque ha rapporti con la MO.TE. s.p.a. per il servizio di trasporti dei rifiuti, regolarmente fatturato"*.

L'Oref ha inoltre dichiarato che *"l'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione"*.

4.7 Indebitamento

L'Ente nel triennio 2020-2022 ha rispettato il limite stabilito dall'art. 204 del Tuel (risultato del rapporto fra la somma dell'importo annuale degli interessi con quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, delle aperture di credito stipulate, di quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Tuel e con le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, inferiore al 10 per cento).

Tabella 8 - Limite indebitamento anni 2020-2022

2020	2021	2022
0,29%	0,18%	0,14%

Fonte: Questionari e Relazioni dell'Organo di revisione

Dalla consultazione della BDAP è emerso il rispetto dei limiti (rispettivamente 16 e 1,20 per cento) relativi al parametro P4 "Sostenibilità debiti finanziari" per entrambe le annualità (1,87 e 0,77 per cento) e al parametro P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio" (zero in entrambi gli esercizi).

4.8 Debiti fuori bilancio

L'Ente, nel biennio in esame, non ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di assicurare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, garantendo una adeguata programmazione amministrativa contabile, al fine del rispetto dei termini di pagamento e alla tempestiva realizzazione dei progetti connessi all'esecuzione del PNRR;
- alla corretta gestione dei residui e al rigoroso accertamento e all'efficiente ed efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari nonché alla costante verifica della congruità della quantificazione, anche in chiave prospettica, del Fondo pluriennale vincolato, del Fondo crediti dubbia esigibilità e del Fondo anticipazioni di liquidità;
- alla precisa ed esaustiva compilazione, alla trasmissione della documentazione contabile e al corretto inserimento delle informazioni nella banca dati della pubblica amministrazione, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Castel Castagna (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Estensore
Chiara GRASSI
f.to digitalmente

Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2024
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO


CARLA
LOMARCO
CORTE DEI
CONTI
02.05.2024
15:38:27
GMT+01:00